

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

COMUNE DI FIRENZE



ASILO NIDO AZIENDALE MEYER
*Interventi di recupero e riuso di fabbricato del
complesso ospedaliero ex-Meyer*
– PROGETTO 248/09 –

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTISTI

COLLABORAZIONI

Ing. Michele Mazzoni

Ing. Lorenzo Boganini

Arch. Michele Malaguti

Arch. Ilaria Gramigna

Geom. Emiliano Landi

Geom. Riccardo Santi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI



ANNO 2011

INDICE:

CAPO I:	OGGETTO ED AMMONTARE DELL' APPALTO	1
Art. 1:	<i>Oggetto e Condizioni dell'Appalto.....</i>	<i>1</i>
Art. 2:	<i>Ammontare dell'Appalto</i>	<i>2</i>
Art. 3:	<i>Forma e principali dimensioni delle opere.....</i>	<i>5</i>
CAPO II:	DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L' APPALTO	6
Art. 4:	<i>Normativa applicabile - Abilitazioni</i>	<i>6</i>
Art. 5:	<i>Conoscenza delle condizioni di Appalto.....</i>	<i>6</i>
Art. 6:	<i>Contratto - Documenti che ne fanno parte</i>	<i>7</i>
Art. 7:	<i>Discordanze negli atti di contratto</i>	<i>8</i>
Art. 8:	<i>Cessione del corrispettivo di Appalto.....</i>	<i>8</i>
Art. 9:	<i>Direzione lavori ed ordini di servizio</i>	<i>8</i>
Art. 10:	<i>Domicilio della ditta appaltatrice</i>	<i>10</i>
Art. 11:	<i>Obblighi dell'Appaltatore prima della consegna dei lavori.....</i>	<i>10</i>
Art. 12:	<i>Interventi per risolvere aspetti di dettaglio</i>	<i>11</i>
Art. 13:	<i>Varianti.....</i>	<i>11</i>
Art. 14:	<i>Sospensione e Proroga dei lavori.....</i>	<i>11</i>
Art. 15:	<i>Garanzie e coperture assicurative.....</i>	<i>12</i>
Art. 16:	<i>Requisiti dei fideiussori</i>	<i>13</i>
Art. 17:	<i>Consegna dei lavori - Inizio dell'esecuzione dei lavori.....</i>	<i>13</i>
Art. 18:	<i>Consegna frazionata dei lavori. Inizio dell'esecuzione</i>	<i>13</i>
Art. 19:	<i>Durata dell'Appalto - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.....</i>	<i>14</i>
Art. 20:	<i>Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori.....</i>	<i>14</i>
Art. 21:	<i>Pagamenti in acconto</i>	<i>15</i>
Art. 22:	<i>Ultimazione dei lavori</i>	<i>15</i>
Art. 23:	<i>Penali per ritardo</i>	<i>16</i>
Art. 24:	<i>Conto finale e collaudo provvisorio (art. 141 D.Lgs. n. 163/2006)</i>	<i>16</i>
Art. 25:	<i>Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.....</i>	<i>16</i>
Art. 26:	<i>Presa in consegna dell'opera</i>	<i>17</i>
Art. 27:	<i>Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo</i>	<i>17</i>
Art. 28:	<i>Danni di forza maggiore.....</i>	<i>17</i>
Art. 29:	<i>Trattamento e tutela dei lavoratori.....</i>	<i>18</i>
Art. 30:	<i>Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno</i>	<i>19</i>
Art. 31:	<i>Sicurezza del cantiere.....</i>	<i>20</i>
Art. 32:	<i>Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore</i>	<i>21</i>
Art. 33:	<i>Verifica dei calcoli statici esecutivi.....</i>	<i>25</i>
Art. 34:	<i>Particolari delle Opere.....</i>	<i>26</i>
Art. 35:	<i>Approvvigionamento dei materiali</i>	<i>26</i>
Art. 36:	<i>Proprietà degli oggetti trovati</i>	<i>27</i>
Art. 37:	<i>Esecuzione d'ufficio</i>	<i>27</i>
Art. 38:	<i>Risoluzione del contratto</i>	<i>27</i>
Art. 39:	<i>Recesso</i>	<i>28</i>
Art. 40:	<i>Subappalti e cottimi.....</i>	<i>28</i>
Art. 41:	<i>Revisione prezzi</i>	<i>29</i>
Art. 42:	<i>Responsabilità dell'Appaltatore.....</i>	<i>30</i>
Art. 43:	<i>Rappresentante tecnico dell'Appaltatore.....</i>	<i>30</i>
Art. 44:	<i>Accordo bonario-definizione delle controversie.....</i>	<i>30</i>

CAPO I: OGGETTO ed AMMONTARE dell'APPALTO

Art. 1: Oggetto e Condizioni dell'Appalto

L'appalto, a **CORPO** ai sensi dell' art. 53, comma 4, del **D. Lgs. n. 163/2006** ha per oggetto l'**ESECUZIONE "A CORPO"** delle OPERE e dei LAVORI, FORNITURE, FORNITURE in OPERA, nonché MANO D'OPERA, NOLI e TRASPORTI, occorrenti al **RECUPERO ed al RIUSO di un fabbricato già appartenuto al complesso dell'ex "OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER"**, ubicato in Firenze, via Fra' Domenico Buonvicini, finalizzato a realizzare, nel fabbricato medesimo, un nuovo **ASILO NIDO AZIENDALE Comunale**.

L'INTERVENTO di RECUPERO e RIUSO del suddetto fabbricato, denominato "PADIGLIONE SFORNI", **comprende lavori ed opere di abbattimento delle barriere architettoniche**, necessari a garantire l'accessibilità della struttura a soggetti disabili (ai sensi della Legge 13/89 e del DPR. 503/96).

L'INTERVENTO prevede l'esecuzione di OPERE EDILI in genere e comprende anche la realizzazione di IMPIANTI TERMICI, RAFFRESCAMENTO e VENTILAZIONE, IMPIANTI IDRICO-SANITARI e di SMALTIMENTO acque reflue, IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI, IMPIANTO/I ASCENSORI. Tali OPERE ed IMPIANTI dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza degli impianti (di cui al D.M. 37/2008), della disciplina di prevenzione incendi (per quanto pertinente), nonché delle norme di sicurezza ed igiene (attinenti la specifica destinazione d'uso e/o relative ai luoghi di lavoro).

Tutte i lavori, opere e provviste dovranno comunque essere eseguiti in perfetta conformità alle norme e prescrizioni indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale, negli allegati Disciplinari tecnici specifici ovvero risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

L'Impresa Appaltatrice dovrà inoltre provvedere, in ogni caso, all'allestimento di delimitazioni e protezioni per la separazione delle aree di intervento dagli ambienti circostanti non interessati ai lavori, adottando in particolare tutte le necessarie cautele ed accorgimenti per l'ABBATTIMENTO dell'INQUINAMENTO ACUSTICO indotto dal cantiere sui RICETTORI PROSSIMI, in particolare modo durante le operazioni di scavo, adeguando modalità operative ed organizzazione del cantiere al fine di garantire condizioni ambientali idonee e provvedendo, ove occorrente, all'esecuzione delle lavorazioni maggiormente moleste, soggette a produzione di polveri e/o rumori, in orario prefissato.

La programmazione delle varie fasi lavorative, concordate con l'Amm. Comunale dovrà essere recepita nel crono-programma generale degli interventi predisposto dall'Impresa appaltatrice prima dell'inizio dei lavori. Ciò non esclude che l'Amministrazione Comunale possa richiedere e concordare con l'Impresa appaltatrice l'esecuzione di alcune opere in fasi o periodi diversi da quelli indicati, anche in funzione di quanto sotto specificato ed evidenziato.

Al fine di consentire all'Impresa il TEMPESTIVO APPROVVIGIONAMENTO dei MATERIALI e delle FORNITURE necessari all'esecuzione dei lavori e delle opere, l'Amm.Comunale potrà avvalersi della facoltà di procedere alla CONSEGNA PARZIALE e/o FRAZIONATA dei LUOGHI e/o dei LAVORI, per le ispezioni, verifiche e rilievi occorrenti a quanto sopra.

L'Amm.Comunale si riserva peraltro la facoltà di richiedere e concordare con le Imprese Appaltatrici e/o Esecutici una SPECIFICA ARTICOLAZIONE dei LAVORI tale da ASSICURARE la realizzazione degli INTERVENTI in APPALTO nel PREVISTO PERIODO di TEMPO indicato all'art.18 del presente Capitolato Speciale, e parimenti tale da consentire l'APERTURA dell'ASILO NIDO in TEMPI UTILI all'Amm. Comunale medesima.

In merito si evidenzia che è necessità dell'Amm.Comunale dare avvio all'attività del nuovo ASILO NIDO a SETTEMBRE 2012 e ciò comporta che le opere siano date concluse entro LUGLIO 2012 (fatti eventualmente salvi i tempi necessari per i collaudi tecnico-funzionali e tecnico-amministrativi).

Ai fini di cui sopra, la firma del Contratto di Appalto costituisce concorde dichiarazione dell'Impresa che gli interventi afferenti l'interno e l'esterno degli edifici risultano suscettibili di poter avere eventuale esecuzione indipendente, temporalmente differita, e parimenti accettazione, da parte dell'Impresa, della conseguente articolazione temporale dei lavori nonché di ogni e qualsivoglia maggiore onere di manodopera, materiali o mezzi, organizzativo e/o logistico ad esso correlabile o riconducibile.

Al fine di accelerare i tempi e di assicurare il mantenimento dei prefissati obiettivi, in funzione dello sviluppo dei lavori di cui trattasi, l'Amm. Comunale si riserva inoltre la facoltà di PROCEDERE all'ARREDO ed ALLESTIMENTO dei locali e degli spazi dell'ASILO NIDO in tempi anche tali da determinare il sovrapporsi di tale attività con i lavori.

Con le Imprese e/o Ditte affidataria di tali attività, l'Impresa appaltatrice dei lavori di cui trattasi dovrà opportunamente coordinarsi, secondo quanto prescritto in sede di Piano di Sicurezza e Coordinamento, provvedendo parimenti all'adeguamento del P.O.S. di propria competenza, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta o pretesa alcuna.

Ogni onere per quanto sopra è compreso e compensato nei PREZZI a CORPO delle OPERE in appalto. In merito si conviene che l'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, accetta l'esecuzione delle opere suddette a prescindere dalle valutazioni metriche delle opere medesime espresse a solo titolo indicativo negli elaborati tecnico-contabili di progetto.

La firma del Contratto di Appalto COSTITUISCE DICHIARAZIONE di CONGRUITÀ dei PREZZI delle OPERE (a CORPO) anche in relazione agli evidenziati oneri logistici e di coordinamento nonché l'ACCETTAZIONE dei TEMPI STABILITI dal presente Capitolato.

Si evidenzia inoltre che l'Amm. Comunale si riserva la facoltà di affidare ad altre Imprese e/o Ditte Esecutrici eventuali ulteriori interventi ed opere non compresi nel presente appalto. In particolare l'Amm. Comunale intende procedere con separato e diverso appalto all'affidamento della fornitura e p.o. degli infissi esterni.

Con tali Imprese e/o Ditte l'Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi dovrà opportunamente coordinarsi, ove occorrente, secondo quanto prescritto in sede di PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO, provvedendo parimenti all'adeguamento del P.O.S. di propria competenza.

Art. 2: Ammontare dell'Appalto

a) Importo complessivo dell'Appalto

L'importo complessivo dei LAVORI compresi nel presente Appalto ammonta presuntivamente a:

Euro 998.000,00 (Euro NOVECENOTONOVANTOTTOMILA/00),

comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, come risulta dal seguente prospetto:

LAVORI ED ONERI			IMPORTO
ONERI di SICUREZZA c/o	ALLESTIMENTO CANTIERE	€uro.	44.000,00
OPERE EDILI	Opere Strutturali	€uro.	97.730,00
OPERE EDILI di COMPL.	Murature, isolamento	€uro.	81.540,00
OPERE EDILI di COMPL.	Intonaci Interni ed Esterni	€uro.	59.600,00
OPERE EDILI di COMPL.	Massetti, Pavimenti, Rivestimenti etc.	€uro.	75800,00
OPERE EDILI di COMPL.	Controsoffitti	€uro.	29.600,00
OPERE EDILI di COMPL.	Tinteggiature e verniciature	€uro.	35.340,00
OPERE EDILI di COMPL.	Facciate Strutturali, Vetrature etc.	€uro.	63.650,00
OPERE EDILI di COMPL.	Coperure	€uro.	52.650,00
OPERE EDILI di COMPL.	Opere di completamento	€uro.	24.874,08
OPERE IMPIANTISTICHE	Ascensori	€uro.	52.200,00
OPERE IMPIANTISTICHE	Impianti elettrici e speciali	€uro.	141.405,92
OPERE IMPIANTISTICHE	Impianto di Condizionamento	€uro.	155.170,00
(c/o Centrale Termica etc.)			
OPERE IMPIANTISTICHE	Impianti idrico-sanitari	€uro.	49.250,00
(c/o Apparecchi igienico-Sanitari, Impianti Smaltimento acque reflue.)			
OPERE IMPIANTISTICHE	Imp. elettrici a servizio imp.mecc.	€uro.	12.190,00
OPERE EDILI di COMPL.	Rete fognaria esterna.	€uro.	23.000,00
SOMMANO per LAVORI		€uro.	998.000,00
(OPERE e LAVORI in genere		€uro.	833.000,00)
(INTERVENTI A.B.A. Abbattimento Barriere Architettoniche		€uro.	165.000,00)
di cui:			
- IMPORTO OPERE e LAVORI soggetto a ribasso d'asta		€uro	653.916,48
- COSTO del PERSONALE Art. 81 comma 3 bis D.Lgs. 163/06		€uro	270.143,52
- IMPORTO ONERI per la sicurezza non soggetto a rib.d'asta		€uro.	44.000,00
- IMPORTO ONERI per la sicurezza non soggetto a rib.d'asta		€uro.	29.940,00
TOTALE		€uro.	998.000,00

Ai sensi del **Titolo III del D.P.R.n.207/2010 ss. mm.** l'Appalto COMPRENDE le CATEGORIE di LAVORO, GENERALI e SPECIALIZZATE, nel seguito indicate

- **CATEGORIA PREVALENTE:**
- **CATEGORIA OG1** (EDIFICI CIVILI ed INDUSTRIALI)
per un importo di Euro. 689.234,08
pari al 69.06 % del totale di appalto
- **CATEGORIE DIVERSE dalla PREVALENTE:**
(di importo singolarmente superiore a €.**150.000** o al **10%** dell'importo complessivo dei lavori):
- **CATEGORIA OS28** (IMPIANTI TERMICI e di CONDIZIONAMENTO)
per un importo complessivo di Euro. 155.170,00
pari al 15,55 % del totale di appalto
- **CATEGORIA OS30** (IMPIANTI INTERNI ELETTRICI etc.)
per un importo complessivo di Euro. 153.595,92
pari al 15,39% del totale di appalto
- SOMMANO per LAVORI** Euro. 998.000,00
- di cui:
- **IMPORTO OPERE e LAVORI soggetto a ribasso d'asta** Euro 653.916,48
- **COSTO del PERSONALE Art. 81 comma 3 bis D.Lgs. 163/06** Euro 270.143,52
- **IMPORTO ONERI per la sicurezza non soggetto a rib.d'asta** Euro. 73.940,00
- TOTALE** Euro. 998.000,00

Nell'Appalto sono inoltre comprese le seguenti categorie di lavoro relative ad impianti, di importo singolarmente inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, ma per le quali valgono gli obblighi di **ABILITAZIONE e CERTIFICAZIONE:**

- **CATEGORIA OS3** (IMP. IDRICO-SANITARI etc.)
per un importo complessivo di Euro. 72.250,00
pari al 7,24% del totale di appalto
- **CATEGORIA OS4** (IMP. ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI)
per un importo complessivo di Euro. 52.200,00
pari al 5,23% del totale di appalto

Il contratto è stipulato **“a CORPO”** ai sensi delle disposizioni di cui **all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006**; le opere saranno compensate con i PREZZI indicati negli allegati Elenchi Prezzi a CORPO, diminuiti del ribasso d'asta risultante dall'atto di aggiudicazione.

Trattandosi di OPERE a COPRO il PREZZO convenuto è FISSO ed INVARIABILE, cioè, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.lgs.n.163/2006 ss.mm., non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

I suddetti PREZZI “a CORPO” COMPREDONO e COMPENSANO TUTTI gli ONERI espressamente indicati nel presente Capitolato Speciale e/o nei Disciplinari Tecnici pertinenti le specifiche Opere Impiantistiche ovvero risultanti dall'Offerta presentata in sede di gara.

Tali PREZZI “a CORPO” COMPREDONO e COMPENSANO altresì OGNI ONERE di manod'opera, mezzi e materiali, nonché OGNI ALTRO ONERE occorrente a dare perfettamente, funzionalmente e durevolmente completate le singole opere e l'intervento nel suo complesso, in perfetta conformità a quanto previsto progettualmente.

Oltre quanto indicato all'art.32 del presente C.S.A., invia esplicativa e non esaustiva, si intende in particolare compreso e compensato:

- ogni onere relativo alla redazione, del PIANO OPERATIVO di SICUREZZA, comprendente il PIANO delle MISURE per la SICUREZZA FISICA dei LAVORATORI (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.)

- ogni onere di mano d'opera, materiali e mezzi necessari per la funzionalità del cantiere, la delimitazione e recinzione delle aree di lavoro, la sicurezza di terzi ivi compreso ogni onere per l'allestimento, in corso d'opera, di eventuali delimitazioni e protezioni atte a garantire il normale svolgimento delle attività limitrofe in particolare lungo le fasce di confine.

- ogni onere professionale, anche accessorio, occorrente alla VERIFICA dei DIMENSIONAMENTI e alla redazione dei PROGETTI COSTRUTTIVI delle opere STRUTTURALI in conglomerato cementizio armato ed acciaio, (redazione della relazione di verifica, fascicolo dei calcoli, elaborati grafici strutturali, etc.), la produzione dei disegni di cantiere e particolari costruttivi sulla base del progetto esecutivo approvato dall'Amm. Comunale (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.).

- ogni onere professionale occorrente per la predisposizione della documentazione occorrente alla **Richiesta di Autorizzazione o Deposito progetto presso il competente Ufficio del Genio Civile della DENUNCIA secondo quanto previsto per le costruzioni in zone sismiche** dalla vigente Normativa nazionale e/o regionale, (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.).

- ogni onere, anche professionale e/o accessorio, occorrente per la redazione dei PROGETTI COSTRUTTIVI STRUTTURALI c.d. AS BUILT (compresi indagini, rilievi, saggi, riproduzioni grafiche, fotografiche, etc.) che si intendono prodotti all'Amm. Comunale in almeno n. 1 COPIA su SUPPORTO MAGNETICO e n. 3 COPIE su SUPPORTO CARTACEO.

- ogni onere, anche professionale e/o accessorio, occorrente per la redazione dei PROGETTI COSTRUTTIVI IMPIANTISTICI c.d. AS-BUILT (compresi indagini, rilievi, saggi, riproduzioni grafiche, fotografiche, etc.) che si intendono prodotti all'Amm. Comunale in almeno n. 1 COPIA su SUPPORTO MAGNETICO e n. 3 COPIE su SUPPORTO CARTACEO.

- ogni onere, anche professionale e/o accessorio, occorrente per la redazione del piano di manutenzione dell'opera (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.).

- ogni onere, anche professionale e/o accessorio, occorrente per la REDAZIONE e RILASCIO, previa effettuazione delle verifiche di funzionalità previste dalla vigente normativa, della DICHIARAZIONE di CONFORMITA' degli IMPIANTI REALIZZATI, così come prescritto dall'art. 7 del DM. 22.01.2008, n.37.

- ogni onere, anche professionale e/o accessorio, occorrente alla CERTIFICAZIONE FINALE, nelle forme prescritte dalla vigente normativa, della CORRETTA REALIZZAZIONE delle COMPARTIMENTAZIONI e/o DIAFRAMMATURE ANTINCENDIO ORIZZONTALI e VERTICALE (controsoffittature, cassettature R.E.I. etc.) nonché della CORRETTA POSA in OPERA dei MATERIALI e PRESIDI ANTINCENDIO realizzati od installati, ATTESTATA e/o CERTIFICATA da TECNICO ABILITATO ai SENSI DELLA LEGGE 818/84, che ne attesti la sussistenza ed efficacia ai fini dell'ottenimento del C.P.I.

- ogni onere professionale, anche accessorio, afferente la certificazione di cui sopra (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.).

Restano esclusi dagli oneri di appalto gli oneri monetari da corrispondere alle aziende erogatrici di energia elettrica, gas, acqua etc eventualmente occorrenti per l'ottenimento dei relativi allacciamenti definitivi.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amm. Comunale, nella misura vigente al momento del pagamento.

b) Distribuzione degli importi

Con riferimento all'importo di cui al precedente punto 2.a), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, risulta riassunta nel seguente prospetto:

• OPERE A CORPO

Oneri generali di sicurezza (allestimento cantiere, etc.)	4,41%	€uro.	44.000,00
Opere edili strutturali	9,79%	€uro.	97.730,00
Opere edili di completamento, etc.	44,70%	€uro.	446.054,08
Impianto ascensori	5,23%	€uro.	52.200,00
Impianti elettrici e speciali	15,39%	€uro.	153.955,92
Impianti termo-meccanici	15,55%	€uro.	155.170,00
Impianti idraulici in genere e sanitari	4,93%	€uro.	49.250,00
SOMMANO per LAVORI a CORPO	100,00%	€uro.	998.000,00

Per le opere a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, cioè, ai sensi dell'art. 53, comma 4, Dlgs. n. 163/2006, non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

• OPERE A MISURA

€uro. 0,00

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori ai sensi **dell'art. 132, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 163/2006**.

Essi potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile ed entro i limiti di Legge, a causa di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.

- **COSTI della SICUREZZA**

I costi della sicurezza, ai sensi **dell'art. 131, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006**, ammontano a

€. (44.000,0 + 29.940,0) = €. 73.940,0 euro SETTANTATREMILANOVECENTOQUARANTA /00),

così come evidenziato nei prospetti allegati ai relativi computi metrici estimativi e di analisi.

Nessun lavoro imprevisto potrà essere eseguito dall'appaltatore senza preventiva autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.

Le opere non autorizzate dovranno essere demolite e/o rimosse a spese, rischio e pericolo dell'appaltatore stesso, senza corresponsione di pagamento o compenso alcuno; nessun compenso sarà parimenti corrisposto qualora l'Impresa ritenesse di sua convenienza non procedere alle demolizioni o rimozioni, salvo, s'intende, il preventivo consenso della D.L. e solo nel caso che la omessa demolizione o rimozione non pregiudichi le opere appaltate già eseguite e/o da eseguire.

L'Amm. Comunale si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, conformemente a quanto previsto all'art. 12 del presente C. S. A. senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato e nei limiti della normativa vigente.

Per le OPERE e LAVORI RICHIESTI all'IMPRESA nell'ambito della disciplina degli INTERVENTI DISPOSTI dal Direttore dei Lavori nonché delle VARIANTI NON VARIANTI di cui all'art. 132, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 163/2006, per i quali non sussistessero in elenco prezzi i relativi prezzi unitari necessari alla contabilizzazione SI CONVIENE CHE SARÀ FATTO RIFERIMENTO ai PREZZI INDICATI nel PREZZIARIO UFFICIALE del PROVVEDITORATO REGIONALE alle OPERE PUBBLICHE del gennaio 2010 e, in subordine, nel BOLLETTINO degli INGEGNERI 2010 ai NUMERI 1-2-3. Con tali prezzi saranno contabilizzati le OPERE e LAVORI di cui trattasi.

c) Incidenza percentuale della manodopera

Vedasi quanto indicato nell'allegato Quadro di Incidenza della manodopera.

d) Interventi complessi di cui agli art. 3 comma 1 lett.l ed art. 43, comma 4, D.P.R. n. 207/2010

Le lavorazioni del presente Appalto non rientrano nel disposto dell'art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010

Art. 3: Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'Appalto risultano dagli elaborati di progetto di cui all'art.33 del D.P.R. n. 207/2010, parte integrante del contratto.

Le suddette opere, i lavori e le provviste si intendono eseguiti conformemente alle condizioni, prescrizioni e norme stabilite dal presente CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO e dagli allegati DISCIPLINARI TECNICI afferenti le opere SPECIALISTICHE ed IMPIANTISTICHE corrispondenti alle prescrizioni e condizioni di cui agli elaborati tecnici allegati al progetto nonché alle norme e condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara di appalto

L'insieme di tali prescrizioni, condizioni e norme definiscono i livelli prestazionali richiesti per le opere ed i lavori di cui trattasi.

CAPO II: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 4: Normativa applicabile - Abilitazioni

L'appalto oltre che:

- dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto
 é regolato, per le parti ancora in vigore
- dalle norme del Capitolato Generale d'Appalto LL.PP. di cui al D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm.,
 (per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010)
- dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 ss.mm
- dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F ss. mm.;
- nonché, per quanto in vigore:
- dal Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. n.12 aprile 2006 n.163 ss.mm.;
- (di seguito indicato anche come Codice)
- dalla Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 ss.mm.
- dal relativo Regolamento attuativo di cui al D.P.G.Regionale Toscana n.45/R del 07.08.2008
- dal Regolamento approvato con D.P.R. 207 del 05.10.2010;
- nonché
- da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti
l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere
integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui all'art.1 del DM. 22.01.2008, n. 37 ss.mm. l'Impresa Appaltatrice, l'Impresa Esecutrice e/o subAppaltatrice devono possedere la prescritta abilitazione.

In ogni caso le Imprese Installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, le Imprese Installatrici sono tenute al rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, così come prescritto dall'art. 7 del DM. 22.01.2008, n. 37.

Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I del citato DM. 22.01.2008 n. 37, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'art. 5 del suddetto DM. 22.01.2008 n. 37. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'Impresa Installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa sopra citata.

Art. 5: Conoscenza delle condizioni di Appalto

L'assunzione dell'Appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore tramite il Direttore di Cantiere, sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ecc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

La presentazione dell'offerta e l'assunzione dell'Appalto configura

- **TACITA DICHIARAZIONE di CONGRUITÀ dei PREZZI** relativi alle OPERE a CORPO di cui in PROGETTO (di cui l'Appaltatore accetta l'esecuzione a prescindere dalle valutazioni metriche delle opere medesime espresse a solo titolo indicativo negli elaborati tecnico-contabili di progetto),

- **L'ACCETTAZIONE dei tempi stabiliti dal presente Capitolato per il completamento delle OPERE di cui TRATTASI nonché la PIENA ASSUNZIONE di responsabilità per quanto riguarda il RISPETTO di tali TEMPI di COMPLETAMENTO delle OPERE.** In merito si evidenzia che è necessità dell'Amm.Comunale dare avvio all'attività del nuovo ASILO NIDO a SETTEMBRE 2012 e ciò comporta che le opere siano date concluse entro LUGLIO 2012 (fatti eventualmente salvi i tempi per i collaudi tecnico-funzionali e tecnico-amministrativi).

Art. 6: Contratto - Documenti che ne fanno parte

Fanno parte integrante del contratto di Appalto i documenti di progetto sotto elencati, (ancorchè materialmente non allegati):

- 1) Generale d'Appalto LL.PP. di cui al D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm., per le parti ancora vigenti;

PROGETTO ARCHITETTONICO

- 2) Relazione tecnica generale;
3) Capitolato Speciale d'Appalto;
4) Computo metrico;
5) Computo metrico estimativo;
6) Elenco prezzi a corpo (Opere edili e strutturali);
7) n.16 Elaborati grafici di Progetto Architettonico e di Prevenzione incendi;

PROGETTO STRUTTURALE

- 8) Disciplinare tecnico prestazionale (indicato come Relazione sui Materiali);
9) Relazione generale di calcolo;
10) Relazione sulle fondazioni;
11) Piano di manutenzione;
12) n. 8 Elaborati grafici di Progetto Strutturale;

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

(termico, antincendio, idrosanitario, smaltimento acque reflue)

- 13) Capitolato speciale di appalto-parte II (ovvero Disciplinare tecnico prestazionale Impianti Meccanici);
14) Relazione Tecnica Economica (ovvero Relazione Tecnica specialistica Impianti Meccanici);
15) Computo metrico estimativo;
16) Elenco prezzi a corpo;
17) n. 5 Elaborati grafici (Impianto di climatizzazione);
18) n.1 Schema elettrico quadro Centrale Termica;
19) n.3 Elaborati grafici (Impianto idrico-sanitario);
20) n.1 Schema Centrale Tecnologica;

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

- 21) Disciplinare tecnico prestazionale (Impianti elettrici e speciali);
22) Relazione tecnica specialistica (Impianti elettrici e speciali);
23) Relazione di valutazione rischio scariche atmosferiche;
24) Disciplinare tecnico prestazionale (Impianti elettromeccanici);
25) Relazione tecnica specialistica (Impianti elettromeccanici);
26) Computo metrico estimativo (Impianti elettrici e speciali e Impianti elettromeccanici), costituente anche Elenco Prezzi a Corpo;
27) Elenco Prezzi Unitari - Impianti elettrici e speciali
28) n.6 Elaborati grafici;
29) n.1 Schema Quadri elettrici
30) Piano di Manutenzione – Impianti elettrici e speciali;
31) Piano di Manutenzione – Impianti elettromeccanici;

PROGETTO DELLA SICUREZZA

- 32) Piano di sicurezza e coordinamento con Allegati Cronoprogramma e Layout di cantiere;
33) Fascicolo dell'opera
Oltre a :
34) Piano Operativo di Sicurezza;
35) Polizze di garanzia.

La stipulazione del contratto deve aver luogo **entro sessanta giorni** dall'aggiudicazione nel caso di **pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso** ed **entro trenta giorni** dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di **trattativa privata e di cottimo fiduciario**.

L'aggiudicazione diventa definitiva con l'adozione della Determinazione Dirigenziale di presa d'atto del risultato della gara

La mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto d'Appalto, dopo l'aggiudicazione definitiva e nei termini di cui al precedente comma comporterà la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del Procedimento e l'Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7: Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all' Amm. Comunale Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenchi prezzi unitari allegati al contratto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Art. 8: Cessione del corrispettivo di Appalto

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 117 D.Lgs. 163/2006**, per gli appalti di lavori sopra soglia comunitaria, efficace anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi **dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. 163/2006**, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto possono essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al R.U.P. avente sede presso la Direzione dei Servizi Tecnici, via Giotto, 4 in Firenze, il quale provvederà a comunicare quelle accettate al Direttore dei lavori. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.

É consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 9: Direzione lavori ed ordini di servizio

Ai sensi **dell'art. 130 D.Lgs. 163/2006** e **dell'art. 147 del D.P.R. 207/2010** ss.mm le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di Direttore operativo o di Ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli **artt. 148, 149, 150 del D.P.R. 207/2010** ss. mm.

In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al **D.P.R. 207/2010** ss. mm.

Il Direttore dei lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle Amm. Comunale Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, ove esistenti, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.

I direttori operativi svolgono le attività di cui all'art. 149 del D.P.R. 207/2010.

I Direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I Direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore dei lavori.

Gli ispettori di cantiere svolgono attività di cui all'art. 150 del D.P.R. 207/2010

Gli Ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori fissandone l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio, redatto ai sensi dell'art. 152 c. 1 e 2 del D.P.R. 207/2010, è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all'appaltatore.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscriverne le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm., dal D.P.R. 207/2010 e dalla L.R.n.38/2007.

Art. 10: Domicilio della ditta appaltatrice

L'Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amm. Comunale Appaltante.

Art. 11: Obblighi dell'Appaltatore prima della consegna dei lavori

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

- 1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 del presente Capitolato;
 - 2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente Capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.
- Il suddetto programma esecutivo dovrà essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza, ove previsti; il sussistere di tale coerenza sarà valutato dal Responsabile del Procedimento.
- 3) il piano di qualità di costruzione e di installazione, ove previsto, da sottoporre all'approvazione della direzione lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva;
 - 4) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili e dai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
 - 5) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - 6) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008) qualora l'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

Tali proposte integrative dovranno essere trasmesse dall'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore medesimo a trasmettere prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il suddetto piano di sicurezza e di coordinamento.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

- 7) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2., del D.lgs.81/2008, attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare, nelle ipotesi di cui al punto 6) del presente articolo, come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (in tal caso l'impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione).

L'appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 L.R. n. 38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett.a), D.lgs.81/2008.

A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007.

A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici (ai sensi dell'art. 16 della L.R.38/2007, non modificato ai sensi della L.R.13/2008).

- l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1 del d.Lgs.81/2008..

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all'art.6, ultimo comma, del presente Capitolato.

Art. 12: Interventi per risolvere aspetti di dettaglio

L'Amm. Comunale si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite previsto **dall'art. 132, comma 3, 1° periodo, del D. Lgs. 163/2006** e da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei indicati al precedente art. 2, sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Per le OPERE e LAVORI RICHIESTI all'IMPRESA nell'ambito della disciplina degli INTERVENTI DISPOSTI dal Direttore dei Lavori nonché delle VARIANTI NON VARIANTI di cui all'art. 132, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n.163/2006, per i quali non sussistessero in elenco prezzi i relativi prezzi unitari necessari alla contabilizzazione SI CONVIENE CHE SARÀ FATTO RIFERIMENTO ai PREZZI INDICATI nel PREZZIARIO UFFICIALE del PROVVEDITORATO REGIONALE alle OPERE PUBBLICHE del gennaio 2010 e, in subordine, nel BOLLETTINO degli INGEGNERI 2010 ai NUMERI 1-2-3. Con tali prezzi saranno contabilizzati le OPERE e LAVORI di cui trattasi.

Con tali prezzi saranno contabilizzati le OPERE e LAVORI di sopra.

Art. 13: Varianti

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti previsti **dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006**, e nel rispetto delle modalità riportate **nell'art. 161, 162 e 163 del D.P.R. n. 207/2010**.

Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari allegato. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dal **PREZZIARIO UFFICIALE del PROVVEDITORATO REGIONALE alle OPERE PUBBLICHE del gennaio 2010 e, in subordine, nel BOLLETTINO degli INGEGNERI 2010 ai NUMERI 1-2-3**, ovvero qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010

In tutti i casi si computeranno gli oneri per spese generali ed utili d'impresa nella misura di cui all'**art.19 del presente Capitolato Speciale di Appalto** e si applicherà, al prezzo così determinato, il ribasso che risulta dall'offerta dell'appaltatore.

Art. 14: Sospensione e Proroga dei lavori

Il Direttore dei Lavori può ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dagli **artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010**.

Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi.

Sarà onere dell'impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti.

Per la sospensione dei lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi.

Tuttavia se la sospensione dei lavori supera i **sei mesi** complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amm. Comunale si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la **proroga** nei termini e nei modi previsti **dall'art.159, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010**.

In caso di sospensione illegittima si applica l'**art. 160 del D.P.R. n. 207/2010**.

Art. 15: Garanzie e coperture assicurative

A) Cauzione provvisoria

Ai sensi **dell'art.75 del D.Lgs. n. 163/2006 per gli appalti sopra soglia comunitaria, efficace anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.121 del D.Lgs. n. 163/2006** l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una **garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori**. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione.

Tale garanzia può essere costituita mediante:

- 1) **cauzione** in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
- 2) **fideiussione** assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale **e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile**);
- 3) **fideiussione** bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale **e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile**);
- 4) **fideiussione** con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.Lvo 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati **dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale **e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile**);

L'offerta deve essere altresì accompagnata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell'istituto fideiussore, comporterà l'esclusione dalla gara dell'impresa che l'abbia presentata.

B) Cauzione definitiva

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una **garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale**. In caso di **aggiudicazione** con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di **cui agli artt.75 e 121, D.Lgs. n. 163/2006** da parte di questa Amm. Comunale che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale garanzia fideiussoria può essere:

- 1) **assicurativa**, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);
- 2) **bancaria**, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);
- 3) **con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari** iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre **12 mesi** dalla ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art.235 D.P.R. n. 207/2010 per i contratti sopra soglia (valevole, ai sensi dell'art.121, D.Lgs. n. 163/2006, anche per i contratti sotto soglia comunitaria).

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

C) Polizza a garanzia della rata di saldo

(art. 102 DPR 554/99)

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia della rata di saldo, che scade automaticamente quando il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione divengono definitivi, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo, ai sensi dell'**art. 141, D.Lgs. n. 163/2006**.

D) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

(art. 103 DPR 554/99)

Almeno **dieci giorni prima** della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di **assicurazione per:**

- a) **danni** subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata deve essere pari all'importo del contratto, secondo quanto disposto dall'art.125 del D.P.R. 207/2010.

- b) **danni a terzi** causati nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il massimale è stabilito in **Euro 500.000, 00 (CINQUECENTOMILA /00)**

Art. 16: Requisiti dei fideiussori

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione . Si applica quanto disposto dall'art.127 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 17: Consegna dei lavori - Inizio dell'esecuzione dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire **entro e non oltre 45 giorni** dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva, in tal caso il verbale dovrà essere secondo quanto disposto dall'art. 154, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 ss. mm.

Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 153 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei lavori l'Amm. Comunale procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Art. 18: Consegna frazionata dei lavori. Inizio dell'esecuzione

(art. 154, commi 6 e 7 del D.P.R. 207/2010)

L'Amm. Comunale si riserva la facoltà di disporre sia la consegna dei lavori in più tempi successivi, con verbali parziali, sia l'esecuzione dei lavori medesimi per fasi, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

Nell'ipotesi di consegna frazionata di cui sopra, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato, a decorrere dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale; nell'ipotesi di esecuzione per fasi successive (afferenti ad esempio lavori interni e lavori esterni) il tempo utile è fissato per ciascuna fase, in frazione del tempo complessivo previsto per l'espletamento dell'appalto e decorre dalla data del relativo verbale di consegna.

L'Appaltatore dovrà comunque dare immediato inizio ai lavori per le sole parti già consegnate.

In caso di consegna d'urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.

Art. 19: Durata dell'Appalto - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per l'ultimazione dell'Appalto è fissato in **07 mesi (SETTE)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Nei tempi di cui sopra è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere ed ottenere dalle competenti Autorità le ordinanze di chiusura stradale, ove occorranza, le concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura eventualmente occorrenti alla esecuzione dei lavori.

All'Impresa potrà essere richiesta l'eventuale esecuzione delle opere esterne in tempi anche diversi, anticipando e/o posticipando le suddette opere rispetto alle opere interne.

Al termine dei lavori relativi agli interventi interni, ancorchè tale termine non coincida con il completamento generale dei lavori, qualora l'Amm. Comunale lo richieda, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere prontamente alla riconsegna parziale di quanto ultimato.

In tal caso l'Amm. Comunale, ai fini della suddetta presa in consegna ha facoltà di provvedere una verifica provvisoria, in contraddittorio con l'Impresa esecutrice, atta ad accertare la rispondenza delle opere e lavori eseguiti al progetto, dei materiali impiegati alle campionature accettate dalla D.L., il corretto funzionamento di ogni parte e/o le condizioni generali dell'opera accertando parimenti la sussistenza delle condizioni per l'immediata ripresa dell'attività scolastica.

Art. 20: Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dalla Parte II, titolo IX, Capo I del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

La contabilizzazione dei lavori "a corpo" verrà effettuata, al netto del ribasso di contratto, proporzionalmente al loro sviluppo sulla base della percentuale eseguita dei lavori medesimi.

Tali percentuali, accertate e/o valutate dal Direttore dei Lavori, saranno riportate nei vari stati di avanzamento. Per gli specifici lavori ed opere di cui sotto la valutazione dovrà essere condotta con riferimento a quanto indicato nella tabella seguente.

<i>Lavorazioni</i>		<i>%</i>	
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

Ove non diversamente ed esplicitamente specificato, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti, ancorché non espressamente indicati dal presente Capitolato e, per le parti ancora vigenti, dal Capitolato Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Gli interventi in economia contemplati nel contratto saranno compensati nei modi previsti dall'art. 179 del DPR 207/2010.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio del RUP e della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

Art. 21: Pagamenti

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di **€ 180.0000 (Euro centottantamila)** al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art.4 e ss. del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Nel caso i lavori possano avere un andamento anomalo per cause non imputabili alle parti contrattuali, potranno essere previsti pagamenti a scadenze temporali.

La rata di saldo non potrà essere inferiore al 3,0 % dell'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all'Amm. Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i **45 giorni** a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i **30 giorni** a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

La rata di saldo sarà pagata entro **90 giorni** dalla emissione del **C.R.E.** o del **COLLAUDO** provvisorio, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art.15 del presente capitolato.

In caso di mancata produzione della polizza fideiussoria, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il COLLAUDO e/o C.R.E. abbia assunto carattere definitivo.

Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010.

L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 22: Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010,

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori la quale, previo congruo preavviso, procederà, con le modalità dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, alle necessarie constatazioni, in contraddittorio con l'Impresa, redigendo, in doppio esemplare, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, apposito verbale.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

È fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art.199 del D.P.R. 207/2010.

Art. 23: Penali per ritardo

La penale è fissata **per ogni giorno di ritardo** nella misura dell' **uno per mille (0,1%) dell'ammontare netto contrattuale**.

L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale; se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante (**art. 136 D.Lgs. n. 163/2006**). La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amm. Comunale le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

Art. 24: Conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo provvisorio

Il **conto finale** sarà compilato **entro 3 (TRE) MESI** dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010

Le operazioni di collaudo dei lavori dovranno essere concluse, con l'**emissione del relativo Certificato di Collaudo entro 6 (SEI) MESI** dalla data di ultimazione dei lavori

Nelle ipotesi previste **dall'art.215. comma 4 del D.P.R. 207/2010** ss. mm. il collaudo avverrà in corso d'opera e dovrà essere ugualmente concluso con l'**emissione del relativo Certificato di Collaudo, entro 6 (SEI) MESI** dalla data di ultimazione dei lavori

L'Amm.Comunale si riserva comunque la facoltà, ove ammessa, di disporre il Collaudo in corso d'opera dei lavori.

Per i lavori di importo **inferiore a 500.000 Euro** il Certificato di Collaudo é sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, C.R.E.

Per lavori di importo **superiore a 500.000 Euro**, ma non eccedente **1.000.000 di Euro**, l'Amm. Comunale si riserva la facoltà di sostituire il Certificato di Collaudo con Certificato di Regolare Esecuzione.

Il **Certificato di Regolare Esecuzione** è comunque emesso non oltre **3 (TRE) MESI** dalla data di ultimazione dei lavori.

L'Amm.comunale si riserva comunque la facoltà di procedere in corso d'opera ai collaudi tecnico-funzionale delle opere strutturali e/o impiantistiche.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le suddette operazioni di collaudo o collaudo tecnico-funzionale, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati, ove richieste.

Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità indicate dalla Parte II, Titolo X del D.P.R. 207/2010 ss.mm, assume carattere definitivo decorsi **due anni** dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto, entro **due mesi** dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'appaltatore.

Art. 25: Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato, che deve essere emesso non oltre **6 (SEI) MESI** dall'ultimazione dei lavori.

Analogo obbligo sussiste nei casi in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso non oltre **3 (TRE) MESI** dalla data di ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre motivate cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amm. Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'Amm. Comunale.

Art. 26: Presa in consegna dell'opera

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, l'opera sarà presa in consegna dall'Amm. Comunale.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa avverrà entro **90 gg.** dall'emissione del certificato di collaudo o del C.R.E.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'Amm. Comunale si riserva la facoltà di richiedere la consegna anticipata delle parti di lavoro ultimate, prima dell'emissione del C.R.E. o del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 27: Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo

Difetti di costruzione

Responsabilità decennale per rovina edifetti di cose immobili

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi **due anni** dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt. 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera all'Amm. Comunale.

È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, II comma, C.C.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amm. Comunale, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).

Art. 28: Danni di forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, **entro il termine di tre giorni** da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 29: Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

A) Tutela retributiva

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amm. Comunale il diritto di agire contro la Compagnia assicuratrice, Banca o Istituto che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – di cui **all'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti sopra soglia comunitaria, efficace anche per i contratti sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.121 dello stesso decreto** – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 123, comma 4 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

B) Tutela previdenziale e assicurativa

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con le modalità di cui al precedente art. 20, comma 3 del presente Capitolato.

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

Inoltre, il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amm. Comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – **di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti sopra soglia comunitaria, efficace anche per i contratti sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.121 dello stesso decreto** – a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l'art.123, comma 4 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Qualora l'Amm. Comunale appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Impresa, e se del caso, anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.

Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto in libro di paga e matricola, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica una penale di euro 2.500,00 (diconsi euro duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare ed il direttore dei lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito alla Direzione Provinciale del Lavoro.

I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica, inoltre, quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010 in caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il R.U.P. ordina all'appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 37 del presente capitolato.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate alla Direzione Provinciale del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

C) Verifica della regolarità del rapporto di lavoro:

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

Art. 30: Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

É facoltà dell'Amm. Comunale richiedere all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza.

Parimenti, al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore potrà comunque organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00, secondo le indicazioni che perverranno dalla Amm. Comunale, dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza nella esecuzione.

Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori.

In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, la D.L. potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante. Se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Art. 31: Sicurezza del cantiere

L'appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 ss.mm e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR n. 45/R del 07.08.2008.

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all'osservanza del **Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)** redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e del relativo Allegato XV.

L'Impresa Appaltatrice e/o le Imprese Esecutrici, a mezzo dell'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono comunque presentare al Coordinatore alla Sicurezza in Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Il piano operativo deve essere redatto ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. g) D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2.

Ciascuna **Impresa Esecutrice**, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio **Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)** all'**Impresa affidataria**, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al **Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione**; i lavori hanno inizio dopo l'esito positivo della suddetta **verifica**, effettuata tempestivamente e comunque **non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione**.

Qualora per le opere di cui trattasi non sia richiesta la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008, **entro trenta** giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un **Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.)** del Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel medesimo termine redige e consegna alla Stazione appaltante il **Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)** di cui sopra per quanto attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza Sostitutivo.

Il piano operativo deve essere comunque redatto ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. g) D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2.

Il piano operativo potrà essere oggetto, in corso d'opera, di proposte di adeguamento da presentarsi rispettivamente al Coordinatore alla Sicurezza in Esecuzione (in vigenza di P.S.C.) o al Direttore dei Lavori (in vigenza di P.S.S.).

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ovvero il Piano Sostitutivo) ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art.131, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.

L'impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all'ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di Legge di adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell'impresa appaltatrice.

Tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno del cantiere si intendono a carico dell'impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

Analogamente si procede a risoluzione nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, qualora manchi la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro o manchi il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi. (così' come previsto dal Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1025 del 27/12/2007).

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Il Direttore Lavori procede all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento (così come previsto dal Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1025 del 27/12/2007).

Art. 32: Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, nelle parti ancora vigenti, e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) Obblighi ed oneri relativi all'organizzazione del cantiere:

1) **La formazione del cantiere**, attrezzato in relazione all'entità dell'opera, e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti

2) **Il mantenimento del cantiere** durante i periodi di esecuzione dei lavori, di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amm. Comunale appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.

3) **La fornitura di cartelli indicatori** e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente; tali cartelli si intenderanno conformi per dimensioni, tipologia, caratteri e logo ai cartelli standard utilizzati dalla Amministrazione Comunale

In particolare, per opere finanziate o co-finanziate con fondi statali e/o regionali o dalla CC.DD.PP con risparmi postali, i cartelli dovranno contenere anche l'espressa indicazione dell'Ente finanziatore o co-finanziatore nonché del finanziamento ottenuto, secondo le "diciture" prescritte dall'Ente erogante.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

4) **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

Macchine ed attrezzature dovranno essere conformi al D.Lgs. 81/2008.

5) **L'apprestamento delle opere provvisorie** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

6) **La vigilanza e, ove richiesta dall'Amm.Comunale, guardiania del cantiere**, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amm. Comunale, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amm. Comunale appaltante e per le opere consegnate.

7) **L'installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere** anche di tipo luminoso, nel rispetto del Codice della Strada e del D.M. 10.07.2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la D.L. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

8) **La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.

9) **La fornitura di locali uso ufficio** (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.

10) **La fornitura di mezzi di trasporto** per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

11) **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.

12) **Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

13) **Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere**, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, - nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

14) **Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. É onere dell'Appaltatore l'eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.

15) **Tessere di riconoscimento** - L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici. La violazione di tale obbligo, previsto in via generale dall'art.6 L.n.123/2007, è sanzionata in via amministrativa in capo al datore di lavoro.

La suddetta **TESSERA di RICONOSCIMENTO**, in forma ESPONIBILE sugli INDUMENTI, DOVRÀ CONTENERE i DATI ANAGRAFICI, la FOTO (in FORMATO TESSERA), la QUALIFICA, indicando altresì SE DIPENDENTE dell'IMPRESA APPALTATRICE, DIPENDENTE di DITTA SUBAPPALTATRICE (con INDICAZIONE della suddetta DITTA) o LAVORATORE AUTONOMO.

16) **La sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni frontiste.

17) **L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

18) **La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.).

19) **Tutte le necessarie misure**, i cui oneri sono già valutati nei singoli prezzi, **per non intralciare la circolazione** stradale e pedonale nell'intorno dell'area di lavoro.

20) **Lo sgombero e la pulizia del cantiere**, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

21) **L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi** non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di Legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed **effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato**. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività di cantiere, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

22) **L'allontanamento, trasporto a discarica**, o in luogo indicato dalla D.L., con l'impiego di propri mezzi e personale, dei manufatti e/o materiali giacenti all'interno dell'area che non risultino necessari alle lavorazioni o alla conduzione del cantiere.

B) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni

22) **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

23) **La riproduzione di grafici, disegni e documentazioni in genere** per quanto necessario e/o richiesto dalla Direzione Lavori e/o dalle esigenze di cantiere.

In particolare l'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla riproduzione, nel numero di copie necessarie e/o richieste dagli esigenze operative di cantiere, degli elaborati di progetto e/o di contratto nonché di ogni grafico, disegno e documentazione in genere fornita in C.O. dalla Direzione Lavori.

24) **Il tracciato plano-altimetrico** e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.

25) **L'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

26) **L'esecuzione di esperienze ed analisi** come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

27) **La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

28) **La fornitura, in idoneo formato digitale, di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori per ogni stato di avanzamento;**

29) **L'aggiornamento, a fine lavori, degli elaborati grafici di progetto, conformemente agli adattamenti di dettaglio e/o esecutivi e/o alle eventuali varianti in corso d'opera intercorsi.**

A tal fine, l'Appaltatore dovrà provvedere, a suo onere e spese, a redigere e/o far redigere gli **ELABORATI GRAFICI COSTRUTTIVI (così detti "AS BUILT") delle OPERE**, ove dovrà essere specificatamente e graficamente indicate le effettive caratteristiche, dimensionali, tecniche e funzionali delle opere e/o degli impianti **così come realizzati**.

30) L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amm. Comunale, alla ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il **rilievo delle opere realizzate** (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte. L'Amm. Comunale fornirà all'Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

In ogni caso, dovrà essere fornito all'Amm. Comunale,

- **tracciato di tutte le condotte posate;**
- **tracciato degli allacciamenti delle utenze, con indicate le quote di posa, le distanze dai punti singolari e/o numeri civici, le opere d'arte e le relative manovre e sezionamenti;**
- **disegni costruttivi delle opere d'arte.**

31) **La verifica dei calcoli delle strutture resistenti.**

32) **La verifica delle indagini geognostiche** e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

33) **Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.

34) **Le spese di assistenza per i collaudi tecnici** prescritti dall'Amm. Comunale per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisorie, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

35) **L'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) Ulteriori oneri

35) **L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.**

36) **L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893, n. 184 e Regolamento 14.01.1894 n. 19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. Saranno a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

37) **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

38) **L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di indicare**, come previsto dall'art.4 della Legge 136/2010 ss.mm., **nella bolla di consegna dei materiali, il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere** a fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi medesimi.

39) **Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'Appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'Appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amm. Comunale o dalla stessa direttamente.

40) **La riparazione dei danni** che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

41) **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore dei lavori.

42) **L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

43) **Il libero accesso** al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amm. Comunale appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amm. Comunale appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amm. Comunale appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

44) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per **concessioni comunali** ove non diversamente disposto (per passi carrabili, allacciamenti di cantiere ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, **esclusi gli oneri per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.**

45) Il provvedere a sua cura e spese, e sotto la sua completa responsabilità, al **ricevimento in cantiere**, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amm. Comunale appaltante.

46) I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

47) L'Appaltatore è tenuto ad affidare la **direzione tecnica** del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione e di unicità dell'incarico (di cui alla circ. min. LL.PP. 2 agosto 1985, n. 382), anche in merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amm. Comunale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

48) **Il consentire l'uso anticipato dei locali** che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

49) Il provvedere a sua cura e spese alla fornitura, posa in opera e manutenzione di **tabelle informative** all'esterno del cantiere, con le indicazioni di tutte le imprese operanti nel cantiere e degli importi dei relativi lavori, e secondo quanto alla circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 1° giugno 1990, illustrativa dell'art. 18, comma 6 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

50) Le spese per la redazione della **dichiarazione di conformità degli impianti realizzati e/o modificati**, di cui al DM. 22.01.2008, n. 37, con la relazione e gli allegati ivi previsti, da consegnare in triplice copia alla D.L.

51) Le spese per l'approntamento di quanto necessario per le **denunce, autorizzazioni ecc., secondo quanto previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le zone sismiche, dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura**, e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si svolgano i lavori, emanate in seguito al disposto dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

52) Le spese per **individuare infrastrutture e condotte, sotterranee e non**, da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, anche in merito al disposto di cui all'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n.1, con assunzione di piena responsabilità in caso di danno.

53) Le eventuali spese per la ricerca e la **bonifica** della zona di lavoro da ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da ditta specializzata su disposizioni delle competenti autorità militari di zona.

54) Le spese per canoni e **diritti di brevetto** di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127.

55) L'osservazione di ogni disposizione in materia di **salvaguardia dell'incolumità pubblica** e sicurezza al traffico veicolare e pedonale prevista dal vigente Codice della strada o da altra norma in materia di sicurezza

56) Il **consentire eventuali interventi collaterali di Enti, Società o Uffici preposti alla gestione di pubblici servizi** e comunque interessati ai lavori.

57) La somministrazione a proprie spese di tutti gli operai necessari per operazioni di **tracciamento e misura dei lavori** senza potere, in mancanza di autorizzazione della D.L. distruggere o rimuovere capisaldi o riferimenti che siano serviti a determinare le forme e le dimensioni delle opere

58) L'esecuzione da affidarsi a Tecnici di idonea qualificazione ed esperienza professionale della **progettazione di dettaglio**. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intende conglobato nei prezzi dei lavori.

59) Il pagamento degli **onorari relativi** alle prestazioni suddette, ivi compreso il contributo da corrispondere alla Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti ai sensi della Legge 4 marzo 1958 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni.

60) L'obbligo della **certificazione, da parte di professionista iscritto negli elenchi del ministero degli interni ai sensi della legge del 7/12/1884 n.818**, nelle forme prescritte dalla vigente normativa, a cura ed oneri a carico della Impresa Appaltatrice, delle compartimentazioni antincendio e presidi antincendio realizzati o installati, che ne attestino la sussistenza ed efficacia.

61) **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

62) **L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore** ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

63) **L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari** relativi al presente contratto previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 ss.mm.

Art. 33: Verifica dei calcoli statici esecutivi

La verifica dei calcoli afferenti le opere strutturali, dovrà essere eseguita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'Appalto, avrà preso conoscenza del progetto, dovrà averne verificato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconoscendo, quindi, il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare la dichiarazione scritta, alla Stazione Appaltante, dell'accettazione dei predetti elaborati strutturali, impegnandosi al deposito degli stessi presso gli uffici del Genio Civile.

Tuttavia, laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e la convenienza, potrà modificare, a sua cura e spese, il progetto strutturale allegato, mediante rielaborazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di

varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile), né modifiche dimensionali che abbiano ripercussione sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale, nel relativo progetto esecutivo e nei calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori. L'accettazione di detto progetto, da parte della D.L., non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti al progetto e la sua esecuzione.

Art. 34: Particolari delle Opere

I particolari costruttivi o decorativi, come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e lamellare, elementi prefabbricati, ecc. potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell'Impresa all'atto della realizzazione.

In tal caso potranno essere richieste dall'Impresa, qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla Direzione Lavori, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere l'aumento del prezzo fissato per l'appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile.

In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle prescrizioni tecniche, prima dell'inizio dei relativi lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con l'indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati. Tali elaborati saranno sottoposti per l'approvazione alla Direzione dei Lavori che, prima di approvarli, potrà richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni tecniche.

Dopo l'approvazione della D.L. tali elaborati si intenderanno come definitivi e l'Impresa dovrà osservarli perfettamente nell'esecuzione dei lavori.

A fine lavori l'Appaltatore dovrà aggiornare il progetto costruttivo indicando graficamente e documentalmente l'effettive caratteristiche degli impianti così come realizzati. Le tavole di progetto aggiornate, così dette "AS BUILT" afferenti sia l'architettonico dei locali sia gli schemi costruttivi degli impianti, datate e firmate dall'Impresa, saranno presentate su supporto informatico ed in tre copie cartacee all'Amm. Comunale.

Relativamente agli obblighi di cui al DM. 22.01.2008, n. 37 l'Impresa Appaltatrice, l'Impresa Esecutrice e/o subappaltatrice dovrà provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori ed alla certificazione degli impianti medesimi.

Anche per questi ulteriori adempimenti l'appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l'appalto essendo essi fissi ed invariabili.

Art. 35: Approvvigionamento dei materiali

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere, autonomamente, senz'altro, all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Art. 36: Proprietà degli oggetti trovati

L'Amm. Comunale, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di Legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010.

Art. 37: Esecuzione d'ufficio

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti **dall'art.163 D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 18 del D.M. 145/2000**, l'Amm. Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art. 38: Risoluzione del contratto

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi:

- 1) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano **il quinto dell'importo originario** del contratto;
- 2) **previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;**
- 3) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- 4) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore dei lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori di cui all'art. 17;
- 5) ritardo nell'adempimento che comporti l'applicazione di penali complessivamente **superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;**
- 6) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo
(da accertare con le modalità previste **dall'art. 136, comma 4,5,6 del D.Lgs. n. 163/2006**);
- 7) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori
(da contestare con le modalità previste **dall'art. 136, comma 1,2,3, D.Lgs. n. 163/2006** dall'art. 119, commi 1, 2 e 3, del DPR 554/99);
- 8) applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato **dell'art. 135 D.Lgs. n. 163/2006** ;
- 9) **gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto**
(da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste **dall'art. 136 D.Lgs.n.163/2006** .);
In caso di **D.U.R.C. negativo per due volte** consecutive si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010;
- 10) **impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione**
(da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste **dall'art.136 D.Lgs.n.163/2006** ss. mm.);
- 11) nel caso in cui, **violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010** ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa
- 12) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui al precedente comma 1, nn. 2), 9) e 10) l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art.139 D.Lgs. n. 163/2006 ed, in caso di inadempimento, l'Amm. Comunale provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, l'Amm. Comunale porrà a carico dell'appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente nei casi e con le modalità di cui all'art. 146 del D.P.R. 207/2010.

Art. 39: Recesso

Esclusa l'ipotesi di risoluzione prevista dal n.1) del precedente articolo, qualora la variante **superi 1/5 dell'importo dell'Appalto**, l'Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

Egli ha altresì facoltà, ai sensi **dell'art. 153, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010**, di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione.

In tale caso accolta l'istanza l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti **dall'art.157 del D.P.R. n. 207/2010**.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'**art.134 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.**, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

Art. 40: Subappalti e cottimi

Il subappalto è disciplinato dall'**art. 170 del D.P.R. 207/2010**.

La percentuale dei lavori della categoria prevalente subappaltabile, è stabilita nel **30%** della categoria medesima, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art.118, commi 2 e 8, D.Lgs. n.163/2006 ss. mm., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo.

A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari.

Qualora l'appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'**art. 118, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 163/2006**.

Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 e 4.

Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.

Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007, nonché dall'art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008 e successive modifiche.

A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione **deve essere presentata:**

a) **la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.**

b) **l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008**

In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 4 viene comunicato alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Il termine di **30 gg.**, per il rilascio dell'autorizzazione, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa della documentazione prescritta.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.

Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:

- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo **non superi** la soglia del **2%** dell'importo dei lavori o i **100.000 €**;

- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo **superi** la soglia del **2%** dell'importo dei lavori o i **100.000 €**, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al **50%** dell'importo del subcontratto.

In tali casi è comunque onere dell'appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 ss. mm..

Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al primo e secondo comma del presente articolo:

- i sub-contratti che **superino** le **soglie economiche sopra indicate** ed in cui altresì **il costo della manodopera sia superiore al 50%** dell'importo del subcontratto.

Il Direttore Lavori avrà il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei sub-contratti dal novero dei subappalti.

Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

Conformemente a quanto previsto dal precedente **art. 21, comma 5**, del presente Capitolato, la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori.

Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amm.Comunale acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e dei sub-Appaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010.

Il Comune di Firenze **non provvederà** a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/06**

Pertanto l'appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'art.10, L.n.575/1965 ss. mm., come dispone l'art.118, comma 2, n.4, D.Lgs. n.163/2006

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l'appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 118, comma 11 del D.lgs.163/2006 ss. mm.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.118, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 41: Revisione prezzi

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 C.C., 1° comma, non si applica all'Appalto di cui al presente Capitolato.

Si applica comunque la disciplina **dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 ss. mm e dell'art. 171 del D.P.R. n. 207/2010.**

Art. 42: Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amm. Comunale e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Art. 43: Rappresentante tecnico dell'Appaltatore

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000 l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso l'Amm. Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amm. Comunale, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 44: Accordo bonario-definizione delle controversie

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. **239 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006**.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

È escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

FIRENZE, lì 16/06/2011

I PROGETTISTI:

Ing Lorenzo BOGANINI

Arch. Ilaria GRAMIGNA

Arch. Michele MALAGUTI